



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Ordinanza del Sindaco

n. 62 del 04/06/2018

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DI AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERIGGIONI - ANNO 2018.

Il Sindaco

Considerata la presenza accertata della cosiddetta “zanzara tigre” (Aedes Albopictus) e la documentata diffusione capillare della stessa sul territorio comunale;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto negli ultimi anni come confermato dalle numerose segnalazioni da parte dei cittadini;

Sentita la U.F. Igiene e Sanità Pubblica della Az. USL Toscana sud est di Siena, la quale ritiene utile l’emissione di una specifica ordinanza comunale che regolamenti i corretti comportamenti cui il cittadino deve attenersi per il contenimento delle infestazioni larvali in ambito domestico;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove si raccoglie acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua, danno origine allo sviluppo di larve che origineranno le zanzare adulte;

Tenuto conto dei disagi provocati da questa specie, in quanto l’infestante risulta particolarmente fastidiosa ed aggressiva, considerato che la suddetta specie punge anche durante le ore diurne e la sua puntura può determinare ponfi molto pruriginosi, dolenti e qualche volta emorragici, fenomeno quest’ultimo che può manifestarsi in particolar modo nei bambini;

Tenendo presente che, contrariamente alle usuali specie di culicidi (zanzare) normalmente presenti sul territorio locale, questa specie può rimanere attiva anche durante il periodo autunnale ed inizio-invernale (a seconda dell’andamento meteo-climatico);

Considerata, in ipotesi, anche la possibilità che questa specie possa veicolare microrganismi nocivi per l’uomo;

Rilevato che, in presenza di elevati livelli di infestazione, le normali abitudini di vita dei cittadini possono risultare alterate;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover adottare opportune misure per la prevenzione dei disagi alla cittadinanza e per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

Visto l’art. 344 del TU Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Viste le linee guida per la sorveglianza e il controllo di “Aedes Albopictus” in Italia emanate dall’Istituto Superiore di Sanità;

Visto l’art. 50 del D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la legge n. 689 del 24/11/1981;

ORDINA

A **tutti i cittadini**, nel periodo dal **06 giugno 2018 al 30 novembre 2018**, di attenersi alle seguenti disposizioni:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni all'interno dei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
- Procedere, laddove si tratti di oggetti non abbandonati ma sotto controllo dei proprietari (es. vasche o bidoni per l'irrigazione di orti o giardini) alla loro svuotatura dall'acqua almeno una volta alla settimana o, in alternativa, alla loro chiusura ermetica con teli plastici, coperchi o zanzariere;
- In caso di utilizzo di sottovasi, è assolutamente da evitare l'eventuale ristagno di acqua in essi o, in alternativa, occorre procedere al loro svuotamento almeno una volta alla settimana;
- Provvedere alla pulitura dei tombini per la raccolta delle acque piovane presenti in giardini, piazzali privati e cortili, in modo da evitare occlusioni e conseguenti ristagni di acqua;
- Trattare l'acqua ristagnante nei tombini di piazzali, nelle griglie di raccolta e nei fontoni posti all'interno delle proprietà private (giardini, cortili, appezzamenti di terreno) e che non può essere periodicamente eliminata, con prodotti larvicidi a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* reperibili presso ditte specializzate nel settore della disinfestazione. In alternativa, laddove possibile, introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie);
- Conservare tutte le documentazioni di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento insetticida rilasciato dalla ditta specializzata, da esibirsi in caso di controllo da parte degli organi preposti.
- Tenere le aree verdi, i giardini, gli orti e comunque tutti gli spazi esterni di pertinenza privata, sgombri da folta vegetazione, erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere. Il materiale eventualmente presente dovrà essere sistemato in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

ORDINA ALTRESI'

Nello stesso periodo dal **06 giugno al 30 novembre 2018** :

A) Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità degli edifici destinati ad abitazione ed altri usi :

- Di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici e di scarico dei fabbricati e degli spazi di pertinenza, in modo da evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante, in particolar modo all'interno dei tombini di piazzali, orti e giardini; di evitare l'abbandono di oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione all'interno dei quali possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, bidoni, sottovasi di piante e simili anche se collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;

B) A tutti i proprietari e/o conduttori di appezzamenti di terreno adibiti ad orti domestici :

- Di procedere, laddove possibile, allo svuotamento periodico (almeno una volta alla settimana) di tutti i contenitori di acqua per l'irrigazione quali vasche, bidoni, fusti ecc., e comunque di coprire ermeticamente gli stessi contenitori con teli di plastica, coperchi o zanzariere in modo da evitare che le zanzare possano accedervi per depositare le uova; in alternativa, introdurre nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie);

C) Ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali :

- Di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si eviti il formarsi di raccolte di acqua stagnante nelle pertinenze interne ed esterne delle rispettive attività;
- Di garantire, per quei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti sopra menzionati, trattamenti di disinfestazione da effettuarsi secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL Toscana sud est di Siena;

D) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni di auto per attività di riparazione, rigenerazione, vendita ed altro:

- Di stoccare i pneumatici (dopo averli svuotati da eventuale acqua stagnante al loro interno) al coperto o in containers o, se all'aperto, di proteggerli con teli plastici impermeabili in modo da evitare qualsiasi accumulo e ristagno di acqua al loro interno;
- Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra, di provvedere alla disinfezione di tali copertoni, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL Toscana sud est di Siena;

E) Ai responsabili dei cantieri :

- Di evitare raccolte di acqua in bidoni, fusti ed altri contenitori o di assicurare la loro copertura qualora l'attività svolta ne richieda la disponibilità;
- Di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua, precauzione da adottarsi anche e soprattutto in caso di sospensione del cantiere;
- Di provvedere, durante gli scavi per la realizzazione di scantinati, ad evitare qualunque ristagno di acqua sia durante gli scavi di trincea che all'interno del manufatto. Qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni sopracitate, dovranno essere effettuati interventi di disinfezione secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL Toscana sud est di Siena;

F) Ai titolari e/o conduttori di aziende agricole, florovivaistiche e zootecniche :

- Di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi in aree agricole e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte di acqua stagnante. Nel caso in cui fossero presenti depositi di acqua non eliminabili per i quali non è possibile applicare le indicazioni precedenti, dovranno essere effettuati trattamenti di disinfezione utilizzando gli appositi prodotti antilarvali, secondo le modalità preventivamente concordate con l'Azienda USL Toscana sud est di Siena. In alternativa introdurre nei contenitori, ove possibile, piccoli pesci che si nutrono delle larve delle zanzare (pesci rossi, gambusie).

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sono state riscontrate.

I trasgressori alla presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di € 103,29 prevista dall'art. 344 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Municipale, l'Azienda USL Toscana sud est, nonché ogni altro agente ed ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza sarà trasmessa in copia, per quanto di competenza alla Questura di Siena, alla Prefettura di Siena, al Comando dei Carabinieri di Monteriggioni, all'Azienda USL Toscana sud est, di Siena, alla Provincia di Siena ed al Comando dei Vigili Urbani di Monteriggioni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente di 60 e 120 giorni, dal ricevimento della stessa.

Il Sindaco

SENESI RAFFAELLA / ArubaPEC S.p.A.